



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.11.2007  
COM(2007) 720 definitivo

Proposta di

**RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**

**che adegua la raccomandazione 98/376/CE su un contrassegno di parcheggio per disabili a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### INTRODUZIONE

La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili mira a garantire l'introduzione da parte degli Stati membri di un contrassegno di parcheggio per disabili elaborato in base a un modello comunitario uniforme. Tale contrassegno di parcheggio uniforme consente al suo titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste per le persone con disabilità dallo Stato membro in cui si trova. Agli Stati membri si raccomanda pertanto di riconoscere reciprocamente i contrassegni di parcheggio rilasciati dagli altri Stati membri ed elaborati in conformità del modello comunitario uniforme allegato alla raccomandazione.

L'allegato alla suddetta raccomandazione, il cui titolo è “Disposizioni relative al modello comunitario uniforme del contrassegno di parcheggio per disabili”, definisce la configurazione del contrassegno di parcheggio al fine di garantire un formato uniforme in tutta la Comunità europea. L'allegato ne precisa l'altezza, la larghezza, il colore, il materiale (plastificato) e il contenuto.

A seguito dei successivi allargamenti dell'Unione europea nel 2004 e nel 2007 è opportuno adeguare l'allegato della raccomandazione. Gli adattamenti proposti possono essere classificati come “aggiornamento tecnico”.

### BASE GIURIDICA

Gli adattamenti da apportare alla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio si basano sui seguenti articoli:

articolo 57 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca;

articolo 56 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

### PROCEDURA

A norma dell'articolo 57 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente al 1° maggio 2004 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, detti adattamenti sono adottati dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, ogniqualevolta l'atto iniziale è stato adottato dal Consiglio.

A norma dell'articolo 56 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente al 1° gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando su proposta

della Commissione, adotta gli atti a tal fine necessari ogniqualvolta l'atto iniziale è stato adottato dal Consiglio.

La proposta in allegato riguarda gli adattamenti di carattere tecnico nel settore della politica dei trasporti<sup>1</sup>. Tali adattamenti tecnici dell'acquis comunitario in conseguenza dell'adesione non hanno alcuna incidenza finanziaria.

#### TIPO DI ATTO

Gli atti adottati a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e a norma dell'articolo 56 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania devono essere dello stesso tipo degli atti modificati. Nella fattispecie l'atto previsto per adattare l'acquis comunitario deve essere una raccomandazione del Consiglio che adegua la raccomandazione 98/376/CE del Consiglio.

---

<sup>1</sup> La raccomandazione iniziale era basata sull'articolo 75, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (attuale articolo 71, paragrafo 1), a norma del quale il Consiglio deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabilisce le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti.

Proposta di

## RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

**che adegua la raccomandazione 98/376/CE su un contrassegno di parcheggio per disabili a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 57,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Per alcuni atti che restano validi dopo il 1° gennaio 2007 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, i necessari adattamenti non sono contemplati dagli atti adesione.
- (2) A norma dell'articolo 57 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dell'articolo 56 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, tali adattamenti sono adottati dal Consiglio ogniqualvolta l'atto iniziale è stato adottato dal Consiglio stesso.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili<sup>5</sup>,

---

<sup>2</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29.

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

RACCOMANDA:

1. La raccomandazione 98/376/CE è modificata conformemente all'allegato.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

---

<sup>5</sup> GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25.

## ALLEGATO

La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25) è così modificata:

1) Nell'allegato, punto D, settimo trattino, l'elenco di sigle è sostituito dal seguente elenco:

“B: Belgio

BG: Bulgaria

CZ: Repubblica ceca

DK: Danimarca

D: Germania

EST: Estonia

IRL: Irlanda

EL: Grecia

E: Spagna

F: Francia

I: Italia

CY: Cipro

LV: Lettonia

LT: Lituania

L: Lussemburgo

H: Ungheria

M: Malta

NL: Paesi Bassi

A: Austria

PL: Polonia

P: Portogallo

RO: Romania

SLO: Slovenia

SK: Slovacchia

FIN: Finlandia

S: Svezia

UK: Regno Unito”

2) Nell'allegato, punto E, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Se uno Stato membro intende apporre le scritte in una lingua nazionale diversa da una delle seguenti lingue: bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese, può emettere una versione bilingue del contrassegno di parcheggio utilizzando una delle lingue sopra indicate, fatte salve le altre disposizioni previste dal presente allegato.”